

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI sez. STACCATA DI SALERNO SEZIONE 12
riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DOVETTO | ROBERTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CAPOZZOLI | ROCCO | |
| <input type="checkbox"/> | IANDOLO | LUIGI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ----- | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7009/01
depositato il 01/06/2001
- avverso la sentenza N. 58/01/2000
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO
IRPINO
controparte:
COLELLA RAFFAELE
VIA NAZIONALE 83031 ARIANO IRPINO AV
difeso da:
CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4861004058 IRPEF + ILOR 1990

Sezione

N°12

REG.GENERALE

N°7009/01

UDIENZA DEL

27/01/2003 ore 09:30

SENTENZA

N°

52/12/03

PRONUNCIATA IL:

27/01/03

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

31/03/03

IL SEGRETARIO
A. Mercogliano

LA PRESENTE

RICHIESTA DI
COLELLA
RAFFAELE
DATA 28/10/2003

Svolgimento del processo

Giusta autorizzazione prot. 36761 del 25.05.2001 della D.R.E., l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ariano Irpino - ha proposto, con atto depositato in data 1 giugno 2001, appello avverso la sentenza n. 58 del 3 febbraio/4 maggio 2000 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino - sez. I - ebbe ad accogliere il ricorso proposto da Raffele COLELLA (c.f.: CFF RFL 64⁰14 A399 Y) avverso l'avviso di accertamento n. 290/82 prot. 4861004058 con il quale l'Ufficio delle II.DD. di Ariano Irpino rideterminava gli imponibili ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r. per l'anno d'imposta 1990. In punto di diritto, l'Ufficio ribadisce che l'accertamento, operato ai sensi dell'art. 39, comma uno, lettera d), del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 62 sexies, comma terzo, d.l. 331/1993, trova fondatezza nell'estrema esiguità del reddito dichiarato; che sono state evidenziate le caratteristiche strutturali e funzionali che hanno indotto a ritenere "gravemente incongrui, per difetto, i risultati dichiarati"; che, infine, tra il fatto noto (caratteristiche dei beni venduti e loro valore) e quello ignoto (merce venduta, quindi, valore complessivo imponibile) sussiste un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale. In punto di fatto, precisa che alcun obbligo di legge impone di calcolare medie ponderate delle merci anziché medie aritmetiche semplici e che l'adozione di quest'ultima trova, nel caso di specie, adeguata giustificazione nell'unica categoria omogenea di prodotti destinati alla vendita (mangimi di farina animale); che il riferimento alla percentuale di ricarico dichiarata nell'anno 1989 è giustificato dal costante grado di redditività verificatosi anche nell'anno precedente a quello oggetto dell'accertamento.

In data 27 luglio 2001, il contribuente deposita appello incidentale e chiede, in via principale, la conferma della impugnata sentenza e la nullità dell'avviso di accertamento per violazioni di legge ed erroneità dei rilievi. Deposita, altresì, in data 16 gennaio 2003, memorie illustrative a conferma di quanto già rappresentato nel proposto appello incidentale.

All'odierna udienza di discussione celebrata in forma pubblica giusta istanza di parte appellata, le parti sono ammesse alla discussione e la Commissione, all'esito, riserva la decisione.

Motivi della decisione

L'appello dell'Ufficio non è fondato e va, pertanto, rigettato.

Il primo giudice ha ritenuto che l'accertamento operato dall'Ufficio era da qualificarsi "induttivo" e che dall'esame delle acquisizioni processuali non emergevano i presupposti e le conferme delle presunzioni recepite dall'atto impugnato, in violazione, quindi, del disposto dell'art. 2727 del c.c.; precisava, inoltre, che l'adozione di medie aritmetiche semplici in luogo di quelle ponderate, come nel caso di specie, non legittima, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la rettifica induttiva del reddito.

Avverso tali motivazioni, l'Ufficio sostiene, in punto di diritto, che la modalità di accertamento adottata è quella analitica avendo proceduto al recupero sia di costi indetraibili che di ricavi non contabilizzati; che tra il fatto noto e quello ignoto sussiste un nesso di assoluta ed esclusiva necessità causale.

Questo Collegio non ritiene di poter condividere l'assunto dell'Ufficio.

Dalla lettura dell'impugnato avviso risulta, infatti, che l'accertamento è stato operato con generico riferimento alla "osservanza delle procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600" e che i ricavi dichiarati sono stati ritenuti inattendibili perché il ricarico dichiarato nella misura del 9,5% sarebbe risultato nettamente inferiore a quello (20%) praticato da imprese simili e riscontrato a seguito di verifiche e controlli. Ma nel fascicolo processuale (e limitatamente ai ricavi ritenuti evasi) non sono stati versati documenti che confortino l'affermazione dell'Accertatore, atti dal cui esame anche questo collegio avrebbe dovuto trarre gli elementi di conferma in difetto dei quali ! l'accertamento non può che necessariamente qualificarsi presuntivo con la ineluttabile conseguenza di dover ricercare la sussistenza dei presupposti che ne legittimino l'adozione. E sul punto, correttamente, il primo giudice ha rilevato l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio per non aver, esso, riscontrato alcuna violazione della tenuta della contabilità e per non aver individuato alcuna delle ipotesi che, in particolare ai sensi del richiamato art. 39 del d.P.R. 600/1973, giustificano la pretesa del precedente Ufficio.

In relazione a quanto sopra, parte appellante si limita ad una generica riproposizione di considerazioni del tutto generiche ed assolutamente prive di riscontri giuridici e lo stesso comportamento processuale di parte appellante conferma quanto rilevato dai giudici di primo grado che hanno correttamente disatteso la sua richiesta, formulata in sede di costituzione in giudizio, di disporre l'acquisizione della documentazione contabile. Tale richiesta conferma l'assoluta assenza di preliminare verifica della sussistenza almeno di violazioni di carattere contabile - non riscontrate - sulla scorta delle quali operare l'accertamento impugnato. Comportamento processuale che appare obbligato dalla estrema genericità dei motivi (vedi pag. 1 dell'avviso di accertamento) adottati a giustificazione della modalità di determinazione dei redditi effettuata "nell'osservanza delle procedure previste dal d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600", senza indicazione almeno di uno specifico articolo di detto decreto laddove la formulazione della relativa normativa, in particolare dell'art. 39, stabilisce precisamente poteri e limiti perché l'Accertatore possa far ricorso all'accertamento di tipo induttivo.

L'impugnata sentenza, pertanto, va, sul punto integralmente confermata.

Va, infine, dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l'appello incidentale proposto dal contribuente. L'impugnata sentenza, infatti, ha accolto il proposto ricorso ed ha annullato l'atto impugnato accogliendo, quindi, completamente le richieste del contribuente con conseguente accoglimento dei singoli punti dallo stesso contestati per cui egli non può essergli riconosciuto alcun interesse ad impugnare un atto che soddisfa completamente le sue richieste.

Sussistono, comunque, giusti motivi per dichiarare compensate anche le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, sez. XII, rigetta l'appello dell'Ufficio, proposto con atto depositato in data 1 giugno 2001, e dichiara inammissibile l'appello incidentale avverso la sentenza n. 58 del 3 febbraio/4 maggio 2000 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino - sez. I - che integralmente conferma. Compensa le spese anche di questo grado di giudizio. Così deciso in Salerno, li 27 gennaio 2003

Il Rel. Esterno

IL PRESIDENTE